



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

a scioglimento della riserva che precede ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento cautelare n. 19120/16 r.g.

TRA

Sun World International LLC (Avv.ti F. Jacobacci, E. Truffo e L. Barbiero)

E

Puglia Export Fruits srl (Avv. R. Manno)

Con il ricorso introduttivo del 12.12.2016, proposto dalla Sun World International LLC contro Puglia Export Fruits srl, la prima ha chiesto, quale titolare del brevetto per novità vegetale n. 1338 per la nuova specie denominata SUGRAONE, che, *inaudita altera parte*, sia disposta la descrizione delle scritture contabili (come registri Iva, fatture, d.d.t., libri fornitori e inventari ecc.) della società resistente relative alla produzione e commercializzazione dei frutti prodotti in contraffazione del suddetto brevetto, denominati White Seedless e/o Uva Bianca Senza Semi o denominazioni analoghe.

Con decreto, reso *inaudita altera parte*, del 15.12.2016 è stata disposta la descrizione richiesta.

Costituendosi la Puglia Export Fruits srl ha chiesto il rigetto dell'avversa descrizione, eccependo anche la nullità del brevetto vantato da controparte.

La domanda di descrizione va rigettata per quanto di ragione.

Invero, parte resistente ha contestato la provenienza del campione di uva oggetto dell'esame del DNA fatto eseguire dalla società ricorrente.

Al riguardo, occorre osservare che sebbene quest'ultima abbia prodotto in atti la rappresentazione fotografica del campione di uva, lo scontrino relativo all'acquisto di tale campione ed il raffronto fotografico tra la varietà Sugraone e detto campione, non è stato dimostrato che il campione in questione, oggetto dell'esame scientifico del DNA da cui risulta la contraffazione del brevetto per novità vegetale italiana n. 1338, sia effettivamente quello acquistato presso l'esercizio commerciale che ha emesso il suddetto scontrino fiscale.



Quindi, difetta la prova che l'uva acquistata dalla società ricorrente sia esattamente quella che è stata sottoposta all'esame del DNA (in questo senso si è già pronunciato questo Tribunale con la sentenza n. 54/2017, prodotta da parte ricorrente), con la conseguenza che non vi è la prova della contraffazione del brevetto in discussione sul cui presupposto è stata richiesta la descrizione della documentazione contabile della società resistente.

Le spese (comprese quelle di ctu) e le competenze di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 per lo scaglione delle cause di valore indeterminabile.

P.Q.M.

- Rigetta la domanda di descrizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto, reso *inaudita altera parte*, del 15.12.2016 nella parte in cui ha disposto la descrizione.

- Condanna la Sun World International LLC al pagamento delle spese processuali in favore dell'Avv. Roberto Manno che liquida in euro 5.535,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.

- Pone, in via definitiva, le spese di c.t.u. a carico della Sun World International LLC, così come liquidate con separato decreto.

Si comunichi.

Bari, 3.7.2017.

Il Giudice
Dr. Michele De Palma

